



# **FONDAZIONE DELLA PESCA**

***CITTÀ DI CHIOGGIA***

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A  
PESCATORI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE***

**(Approvato dal Consiglio della Fondazione della Pesca nella seduta del 4 giugno 2015  
verbale n° 3/2015)**

## **INDICE**

**Articolo 1. Norma di principio e oggetto del regolamento.**

**Articolo 2. Soggetti beneficiari.**

**Articolo 3. Requisiti necessari per l'ammissione al contributo.**

**Articolo 4. Criteri per la concessione di contributi e importi massimi.**

**Articolo 5. Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo.**

**Articolo 6. Irregolarità.**

**Articolo 7. Richiesta di liquidazione.**

**Articolo 8. Natura del contributo.**

**Articolo 9. Entrata in vigore.**

## **Articolo 1.**

### **Norma di principio e oggetto del regolamento**

La Fondazione della Pesca, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dello statuto, svolge la sua attività e utilizza le risorse a propria disposizione per la concessione di contributi economici, nella forma dell'*una tantum*, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, a soggetti operanti nel mondo della pesca che versano in situazioni oggettive di indigenza economica.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento sono approvati dal Consiglio della Fondazione sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nel pertinente capitolo di spesa, mediante l'adozione di specifiche delibere, assunte considerando, di volta in volta, la situazione personale del soggetto indigente, anche su segnalazione delle cooperative locali.

## **Articolo 2.**

### **Soggetti beneficiari**

Possono presentare istanza di contributo persone fisiche e/o armatori purchè rispondano ai requisiti previsti dal successivo art. 3 del presente regolamento.

## **Articolo 3.**

### **Requisiti necessari per l'ammissione al contributo**

Il richiedente può essere ammesso alla concessione di contributo a condizione che:

1. sia un "pescatore professionista", intendendosi per tale un soggetto residente nel Comune di Chioggia che opera nel mondo della pesca per professione abituale, attestata mediante idonea documentazione.

2. ovvero sia un "Pescatore professionista" deceduto; in tal caso l'istanza sarà presentata da un erede, il quale dovrà dimostrare, con idonea documentazione, lo stato di indigenza del *de cuius*, cui saranno rimborsate unicamente, nei limiti di cui al successivo art. 4, le spese funebri ritenute, a discrezione del Consiglio, indispensabili.

3. con riferimento al punto 1), presenti a corredo dell'istanza di contributo idonea documentazione in grado di dimostrare la situazione di indigenza, anche legata a situazioni di malattia che possono compromettere la capacità lavorativa dello stesso.

4. produca gli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dal Consiglio della Fondazione per lo svolgimento di una più completa e consepevole attività di istruttoria.

#### **Articolo 4.**

### **Criteri per la concessione di contributi e importi massimi**

La Fondazione della Pesca finanzia esclusivamente le istanze proposte dai soggetti individuati all'art. 2, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e giudicati, a discrezione insindacabile del Consiglio della Fondazione, meritevoli di finanziamento.

A tale fine, nella determinazione del contributo da erogare al pescatore indigente e/o defunto, si tiene conto della:

- situazione reddituale complessiva del soggetto;
- situazione familiare;
- eventuale presenza di altre forme di previdenza erogate dai soggetti preposti, quali INPS, INAIL.
- Certificazione ISEE.

L'importo del contributo è deliberato dal Consiglio della Fondazione che decide nel rispetto della sua competenza e autonomia, nel limite massimo di € 5.000,00.

In deroga al limite massimo di cui al punto precedente, nel caso di contributo a proprietario di imbarcazione perduta o fortemente danneggiata, questo non può superare un terzo del valore commerciale dell'imbarcazione, nel limite massimo di € 8.000,00, sempre che il danno non sia già coperto da polizza assicurativa, in tal caso non potrà essere erogato alcun contributo.

Il contributo per le ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 3, non può invece superare l'ammontare delle spese realmente sostenute per le esequie e debitamente documentate dagli eredi; in ogni caso, l'importo massimo è stabilito in € 2.000,00.

I limiti di spesa di cui al presente articolo possono essere aumentati ovvero ridotti nel caso di gestione da parte della Fondazione di fondi messi totalmente o parzialmente a disposizione da altri Enti pubblici e/o privati.

#### **Articolo 5.**

### **Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo**

Le istanze di contributo vanno indirizzate al Presidente della Fondazione e non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Consiglio della Fondazione, competente a decidere. I provvedimenti di diniego, non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale, trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

In caso di silenzio, questo è da intepretarsi come diniego; tutte le decisioni sono comunque pubblicate nel sito istituzionale della Fondazione, sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto sez. "*provvedimenti*".

## **Articolo 6. Irregolarità**

Eventuali irregolarità o incompletezze delle dichiarazioni o della documentazione da produrre devono essere sanate dal soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta d'integrazione, pena la non ammissione al contributo.

L'inosservanza delle presenti norme comporta il non accoglimento dell'istanza di contributo.

## **Articolo 7. Richiesta di liquidazione**

Il contributo è corrisposto a seguito di presentazione della richiesta di liquidazione, allegando, nel caso di rimborso spese sostenute, tutta la documentazione fiscale a dimostrazione delle stesse.

Nel caso di rimborso totale, la Fondazione può chiedere di trattenere l'originale del documento, ovvero apporre sullo stesso la dicitura: "*Spesa totalmente rimborsata dalla Fondazione della Pesca*". Nel caso di rimborso parziale Il Consiglio della Fondazione può chiedere che sia apposta sul documento originale la dicitura: "*Spesa parzialmente rimborsata dalla Fondazione della Pesca per €.....*"

Il Consiglio della Fondazione può chiedere anche idonea dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna a non chiedere contributi e/o dichiara di non aver ricevuto da altri soggetti contributi o altre forme di sostegno economico per la medesima finalità.

## **Articolo 8. Natura del contributo**

Tutti i contributi concessi dalla Fondazione hanno carattere facoltativo, e discrezionale, e sono erogati *una tantum*, non comportano alcun diritto di continuità e vanno, in ogni caso, assoggettati alla normativa fiscale vigente.

Nell'ipotesi di reiterata richiesta, sarà data priorità ad altre istanze al fine di favorire la rotazione dei beneficiari.

**Articolo 9.**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio della Fondazione.

Con l'entrata in vigore dello stesso cessano di avere efficacia tutte le disposizioni con esso incompatibili adottate in precedenza dal Consiglio della Fondazione.

Le domande presentate prima di tale data saranno comunque prese in considerazione e sottoposte a quanto previsto dal presente Regolamento in ordine alla completezza delle istanze prodotte.